



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 7 del 30-04-16

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **15:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	P
MACULAN VALENTINA	P	FABRIS BARBARA	P
LOBBA PAOLO	Ag	MARTINI RENATO	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	Ag	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
MARINI ROBERTO	P	FABRELLO MARIO	P
FILIPPI MATTEO	P	FONTANA MASSIMO	P
LORENZI MATTEO ANTONIO	P		

Partecipa l'Assessore esterno Visonà Anna

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
APPROVAZIONE MODIFICHE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 28
DICEMBRE 2015, N. 208.

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relaziona l'Assessore Marini illustrando come l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

Il nostro Comune ha approvato il citato Regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28.07.2014 e lo ha poi modificato con altra di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015. In questa sede si propone di approvare ulteriori modifiche a tale Regolamento per adeguarlo alle sopravvenienze legislative di cui alla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016).

Illustra, poi, sinteticamente, tali modifiche.

Ultima la relazione, si apre il dibattito che non riporta interventi.

Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco, Presidente dell'assemblea, pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- il primo è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- il secondo è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della (IUC), con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Dato atto che la l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo per il servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che il Comune di Carrè ha approvato il citato Regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28.07.2014 e lo ha poi modificato con altra di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015;

Sottolineato come la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto alcune modifiche inerenti sia l'IMU che la TASI ragione per la quale si ritiene necessario aggiornare il Regolamento IUC per le parti relative;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Sottolineato, come, in relazione alle modifiche legislative intervenute i regolamenti IMU e TASI vengono modificati come da dispositivo;

Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Preso Atto che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 254 del 31/10/2015 dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016".
- il successivo Decreto del Ministro dell'interno 1 marzo 2016 d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato in GU n.55 del 7-3-2016, ha differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti:

PRESENTI: N. 11 VOTANTI: N. 9 ASTENUTI: N. 2 (Fontana e Fabrello)
FAVOREVOLI: N. 7 CONTRARI: N. 2 (Marini Giancarlo Battista e Martini)

DELIBERA

- 1) di prendere atto che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento IUC (componente IMU e TASI) approvato con delibera consiliare n. 40 del 28 luglio 2014 e modificato con altra di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015 come di seguito riportate:

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

(Comune alle componenti Imu-Tasi-Tari)

<i>Articolo sinora in vigore</i>	<i>Nuova versione da approvare</i>
Art. 1 comma 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	<i>E' aggiunto il riferimento alla Legge di stabilità 2015</i>
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CARRE' dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.	Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CARRE' dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con le modifiche introdotte dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 , assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
Art. 8 CONTENZIOSO	<i>E' inserito un nuovo comma relativamente alla disciplina del reclamo / mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.</i>
	4.Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

IMU

Art. 13 comma 4 BASE IMPONIBILE	<i>E' abolito il richiamo al successivo comma 5 in quanto abrogato.</i>
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati,	Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati,

<p>purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.</p>	<p>purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.</p>
<p>Art. 13 comma 5 BASE IMPONIBILE</p>	<p><i>E' disposta l'abrogazione di questo comma per effetto dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015, che dispone l'esenzione totale, indipendentemente dalla loro ubicazione, dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i></p>
<p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75</p>	<p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.</p>
<p>Art. 14 comma 1 e 2 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</p>	<p><i>Viene abolito interamente l'art. 14 e sostituito con : "TERRENI AGRICOLI" per effetto dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 che dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.</i></p>
<p>" I terreni agricoli posseduti....." Omissis " Nell'ipotesi in cui il coltivatore...." Omissis</p>	<p><i>I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di CARRE' è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.</i></p>
<p>Art. 15 comma 3 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA</p>	<p><i>Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre in luogo della data precedente del 28 ottobre. Questo ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre.</i> <i>Viene istituito un nuovo comma in riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, per i quali, ai sensi dell'art.1 comma 53 della L. 208/2015, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</i></p>
<p>Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno</p>	<p>Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti inseriti nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno</p>

precedente.	precedente. 4)Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
Art. 17 bis	<i>Viene istituito un nuovo articolo per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L. 208/2015.</i>
ARTICOLO NUOVO	ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
Art. 18 lett. m ESENZIONI	<i>E' inserito il periodo che assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti (art. 1, comma 15, Legge 208/2015).</i> <i>Viene aggiunta una nuova lettera s) per l'inserimento dell'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE (D.L. 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis).</i>
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. s. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

	Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
--	---

TASI

Art. 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	<p><i>L'articolo è stato riscritto in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, lettera a), della Legge n. 208/2015, mediante il quale viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.</i></p> <p><i>Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l'aliquota per l'abitazione principale.</i></p>
<p>Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p>	<p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.</p>
Art. 24 SOGGETTI PASSIVI	<p><i>E' stata inserito il comma 3.a), che prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.</i></p> <p><i>In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risulta essere regolamentato, il proprietario verserà il tributo nella misura del 90%.</i></p>
<p>Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo.....</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</p>
Art. 24 bis NUOVO ARTICOLO ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI	<p><i>Relativamente all'anno 2016, il MEF con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016, ha chiarito che per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal 1° gennaio 2016, i contratti devono essere registrati entro il 1° marzo 2016.</i></p> <p><i>La condizione è che gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza</i></p>

	<p><i>del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario medesimo. Si specifica inoltre che, a differenza del passato, l'immobile concesso in comodato non è assimilato all'abitazione principale, quindi l'aliquota da applicare è quella ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.</i></p>
	<p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.</p>
<p>24 ter</p> <p>NUOVO ARTICOLO</p> <p>ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p><i>Il comma 14 l.b) della Legge n. 208/2015 richiamando l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 assimila all'abitazione principale ai fini Tasi gli immobili già assimilati ai fini IMU come segue.</i></p>
	<p>Sono assimilate all'abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli

	<p>effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.</p>
<p>Art. 26</p> <p>DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL' IMPOSTA</p>	<p><i>Viene inserito il comma 6 a) per i cosiddetti beni merce, vale a dire i fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può comunque modificare l'aliquota in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento.</i></p> <p><i>A fronte del blocco degli aumenti previsto per l'anno 2016, per tale anno nessun aumento potrà essere effettuato, quindi il Comune applicherà la medesima aliquota del 2015 ovvero potrà disporre la diminuzione fino all'azzeramento.</i></p> <p><i>Si specifica inoltre che, in seguito all'introduzione obbligatoria di tale aliquota, qualora il Comune volesse applicare un'aliquota inferiore differente, il Consiglio Comunale dovrà deliberare poiché in difetto sarà applicata l'aliquota dello 0,1%.</i></p>
<p>L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>(omissis)</p>	<p>6 a) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</p>
<p>Art. 27</p> <p>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</p>	<p><i>Viene inserito il comma 2 a seguito dell'introduzione di una nuova agevolazione per gli immobili a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998. Tale canone è più basso rispetto a quelli di mercato ed è stabilito in base agli accordi territoriali locali tra associazioni di proprietari ed inquilini. Il comma 53 dell'art. 1 della L. 208/2015 introduce nell'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 6-bis, stabilendo che per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è calcolata applicando l'aliquota comunale ridotta al 75%. La riduzione spetta anche per la Tasi in quanto il comma 54 aggiunge il beneficio al comma 678 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Art. 10</i></p>
<p>Con deliberazione di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 26, il Consiglio comunale</p>	<p>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta</p>

<p>può prevedere apposite detrazioni d'imposta nei casi previsti dalla legge. Oltre alle riduzione ed esenzioni previste dalla vigente normativa il Consiglio Comunale può inoltre prevedere apposite riduzione ed esenzioni d'imposta.</p>	<p>determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</p>
---	---

<p>Art. 28 VERSAMENTI</p>	<p><i>Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre, in luogo della data precedente del 28 ottobre.</i></p>
<p>Con deliberazione di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 26, il Consiglio comunale può prevedere apposite detrazioni d'imposta nei casi previsti dalla legge. Oltre alle riduzione ed esenzioni previste dalla vigente normativa il Consiglio Comunale può inoltre prevedere apposite riduzione ed esenzioni d'imposta.</p>	<p>Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti inseriti nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.</p>

3) di dare atto che viene allegato alla presente deliberazione il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al precedente punto n. 2;

4) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016 ;

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. lgs. n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Astenuti: n. //
Favorevoli: n. 11 Contrari: n. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.
208.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 12-05-16 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 12-05-16, al 27-05-16, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-16:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 12-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 12-05-16

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*